

GR_GERICHTE PVG 2011 30 vom 13. Februar 2026

GR Gerichte, 2026-02-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_PVG_2011_30

FR: GR_GERICHTE PVG 2011 30 du 13 février 2026

IT: GR_GERICHTE PVG 2011 30 del 13 febbraio 2026

Erwägungen

E. 3

a) Le ricorrenti chiedono come primo approccio generale un giudizio complessivo di tutti i bacini imbriferi soggetti a una o magari più concessioni e non una scelta di tipo segmentale, come quella adottata nell'evenienza, anche se nel caso concreto il metodo scelto potrebbe essere sostenibile. In principio, vi sono indubbiamente diversi metodi per definire come la questione del risanamento di prelievi di acqua giusta l'art. 80 cpv. 1 LPAc possa essere affrontata e le soluzioni scelte nei diversi cantoni ne è la miglior prova (vedi lo studio condotto da Viviane Uhlmann e il Prof. Dr. Bernhard Wehrli, *Wasserkraftnutzung und Restwasser, Standortbestimmung zum Vollzug der Restwasservorschriften, Kastanienbaum, Dezember 2006*, reperibile sul sito internet <http://e-collection.ethbib.ethz.ch/eserv/eth:29560/eth-29560-01.pdf>, che conferma come alcuni cantoni abbiano scelto un approccio come quello perorato nel ricorso). Per questo Giudice, nei limiti posti all'art. 82 LPAc che riguarda però unicamente la fase preliminare a quella qui in discussione, la scelta operata nel nostro cantone, che ha considerato la questione dal punto di vista delle concessioni riguardanti la M. e la X. e nell'ambito di queste ha reputato doveroso analizzare la possibilità di risanamento per solo tre delle dieci prese, reputandole ecologicamente le più interessanti, non dà adito a critiche e rientra indubbiamente nel margine di apprezzamento che spetta all'autorità cantonale in questo ambito. A prescindere dal fatto che questo modo di procedere è stato difeso anche dall'UNA, l'UFAM nel rapporto no. 25/1997 concernente il risanamento dei corsi d'acqua giusta l'art. 80 cpv. 1 LPAc stabiliva che «il risanamento potrà essere riportato ad una data ulteriore o abbandonato se, in cambio ciò permetterà di risanare meglio un altro corso d'acqua di un valore ecologico superiore nell'ambito delle perdite che un concessionario deve accettare senza indennizzo» o «se un diritto d'utilizzazione tocca più prelievi, può essere indicato di non risanare i corsi d'acqua di minor valore al profitto di quelli che hanno un'importanza superiore dal punto di vista ecologico». In questo senso il metodo d'intervento settoriale scelto non dà adito a critiche. b) Del resto, le ricorrenti non pretendono che nell'evenienza interagiscano sul tratto di prelievo in oggetto anche altri attori o che vi siano altri motivi concreti che deporrebbero contro il tipo

13/30 Wasserwirtschaft PVG 2011 189 di approccio operato – essendo disposte ad accettare la valutazione fatta per la sola concessionaria convenuta e il risanamento di tre delle dieci prese – ma ritengono che lo stesso criterio possa essere meno indicato in altri casi (ad esempio per le misure di risanamento che dovranno essere decise in valle S.). Nell'ambito del presente procedimento, le istanti non detengono però alcuna legittimazione ad invocare una questione di carattere teorico riferita ad eventuali altre captazioni che non hanno alcun influsso sui corsi d'acqua oggetto della presente procedura. Su questo punto non è pertanto dato entrare nel merito del ricorso.

E. 3.17

% per una riduzione dei ricavi del 5.08 %. Resta a questo punto da stabilire se la situazione del caso concreto giustifichi misure di risanamento più incisive e quindi delle ripercussioni economiche maggiori. e) Secondo il loro petitio principale, le ricorrenti chiedono praticamente dei deflussi calcolati in base all'art. 31 LPAc malgrado si tratti di una concessione esistente e non di una nuova concessione per le tre prese di maggior interesse ecologico. In termini economici, tale pretesa comporterebbe una riduzione della produzione del 4.23 % per Q., dell'1.9 % per V. e dell'1.5 % per I. per complessivi 7.63 %. Un simile calo della produzione corrisponderebbe ad una diminuzione dei ricavi dell'11 %. In termini economici una simile pretesa si scosta enormemente dalle cifre di paragono riportate dalla prassi e sostenute dalla dottrina dominante. Lo stesso Riva (op. cit., pag. 191 e 192), pur lasciando aperta la questione verso l'alto opera con delle percentuali varianti dal 2 % al 5 %, per cui la misura imposta nell'evenienza con un'incidenza del 5.08 % sfugge alle critiche di ricorso. In quest'ottica la richiesta giusta il petitio principale si palesa a priori insostenibile dal profilo economico. f) Ma anche nell'ottica degli interessi in gioco l'imposizione di misure di risanamento dell'ordine di quelle decise non danno adito a critiche. Agli indubbi interessi di carattere ittico e paesaggistico vanno infatti contrapposti non solo gli interessi privati della concessionaria a poter continuare a beneficiare della captazione di acqua come in precedenza, bensì anche l'interesse pubblico ad approvvigionare la popolazione con energia sufficiente, alla salvaguardia di posti di lavoro in regioni periferiche, l'interesse economico di tutti quei piccoli comuni di montagna concedenti al mantenimento dei canoni d'acqua ed al gettito fi-

13/30 Wasserwirtschaft PVG 2011 196 scale (vedi al riguardo i paralleli ricorsi U 10 4 e 5 e le prese di posizione nell'ambito della procedura di consultazione anche di altri comuni concedenti) nonché l'orientamento della politica energetica della Confederazione volta ad incrementare la produzione di energia rinnovabile ed a ridurre le emissioni di CO₂. Non va infatti dimenticato, che la captazione in parola avviene in una zona periferica, con una scarsa affluenza turistica, poche disponibilità di posti di lavoro e di altre risorse naturali. In questo senso, il mantenimento anche solo di alcuni posti di lavoro in più è per la regione di grande importanza. Molti poi dei piccoli comuni concedenti godono di una certa sicurezza finanziaria grazie ai canoni d'acqua e sono in grado di investire in progetti a protezione dell'ambiente anche grazie a tali introiti (vedi al riguardo le citate parallele procedure di ricorso). Accanto a questi interessi regionali non va poi dimenticato, come ricordato anche dall'UFE, il ruolo essenziale che la Confederazione assegna alle energie rinnovabili per la globale tutela del clima. In termini quantitativi, la nuova legge sull'energia (LEne), prevede entro il 2030 un incremento della produzione di energia elettrica di almeno 2000 Gwh rispetto al livello del 2000, comprese le perdite di produzione dovute all'applicazione delle disposizioni sui deflussi residuali. Anche la legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO₂ (LRCO₂) si oppone ad una drastica riduzione delle energie rinnovabili. La normativa ha infatti lo scopo di ridurre in termini percentuali le emissioni di CO₂ derivanti dall'utilizzazione energetica di agenti energetici fossili (combustibili e carburanti) entro determinati lassi di tempo (art. 2 LRCO₂) e tendere ad un maggior impiego delle energie rinnovabili (art. 1 LRCO₂). Nella ponderazione degli interessi in gioco questi interessi rivestono grande importanza. Al momento attuale è certamente di indiscusso interesse pubblico poter disporre per quanto possibile della tanto pregiata energia delle centrali idroelettriche. Per questo la richiesta volta in definitiva ad una diminuzione della produzione di energia rinnovabile nei termini pretesi nel ricorso va decisamente respinta.

Non da ultimo in considerazione dell'attuale situazione internazionale, non trovano alcuna giustificazione le pretese che vanno decisamente oltre quanto finora ritenuto consono dalla giurisprudenza e dottrina dominante in termini di scapiti economici. g) Per le ricorrenti la percentuale corrispondente allo scapito economico, sarebbe stata calcolata sulla base di dati forniti dall'interessata stessa e quindi particolarmente favorevoli ai propri interessi finanziari. Per questo vengono al Tribunale richiesti

13/30 Wasserwirtschaft PVG 2011 197 nuovi accertamenti, atti a meglio determinare lo scapito economico effettivamente subito dalla concessionaria. A conferma dell'inaffidabilità dei dati messi a disposizione basterebbe ricordare la diversità delle cifre reperibili sul sito internet o pubblicati sulla stampa locale e giusta i quali la produzione di energia della società convenuta sarebbe maggiore di quella ammessa. Come giustamente sostenuto dal Governo, l'UET dispone delle specifiche conoscenze economico-energetiche per verificare la validità dei dati forniti dalla ditta produttrice O. Infatti, giusta quanto previsto dalla legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni (LGDA), le O. devono mettere a disposizione del Cantone l'uno per cento della potenza e della produzione di energia contro il pagamento di un relativo prezzo di costo annuo fissato giusta i parametri contenuti nella relativa ordinanza (OGDA) e che includono le spese di amministrazione, esercizio, manutenzione, le prestazioni secondo la concessione, le imposte, il tasso d'interesse dei fondi, gli ammortamenti delle spese di approvvigionamento nonché le riserve e gli ammortamenti secondo i tassi determinanti di volta in volta per la fissazione dell'imposta cantonale ecc. Il prezzo di costo annuo è poi stabilito dalla G. SA secondo i principi e sotto la sorveglianza del regime vigente nel diritto delle società. Per questi motivi gli uffici cantonali sono reputati disporre di informazioni e di una documentazione che permettono loro di verificare la plausibilità dei dati messi loro a disposizione. Per il Tribunale amministrativo non vi sono in tali circostanze motivi per ordinare ulteriori accertamenti. Dal canto suo la concessionaria ammette di essere incorsa in una svista e di aver stabilito i valori sulla base della produzione annua dal 1995/1996 al 2004/2005 anziché dal 1996/1997 al 2005/2006. Tale errore tornerebbe a sfavore della tesi di ricorso, essendo la media dal 1996/1997 al 2005/2006 inferiore di ulteriori

E. 4

a) Come petito principale, le ricorrenti considerano indispensabile sanare tre delle dieci prese, poiché l'UNA avrebbe definito questi tre interventi le misure minime da prendere in considerazione dal profilo ecologico (vedi rapporto UNA sulle misure di risanamento giusta l'art. 80 cpv. 1 LPAc del 24 marzo 2003). In effetti, giusta la relazione stesa dall'UNA, le prese di Q., I. e V. erano considerate le più interessanti dal profilo ecologico e il risanamento proposto chiedeva una quantità di deflussi minimi per tali prese pari ai quantitativi stabiliti dagli art. 31 ss. LPAc. Occorre però a questo proposito distinguere tra le misure meglio indicate dal profilo ecologico e quelle oggettivamente esigibili dal concessionario nel rispetto dei parametri posti all'art. 80 cpv. 1 LPAc. Compito dell'UNA è essenzialmente quello di definire gli interventi indispensabili o necessari dal profilo ecologico e valutare eventualmente la compatibilità ecologica di misure meno incisive. Spetta invece all'esecutivo cantonale ordinare concretamente le misure ritenute esigibili nel caso concreto in base alla compatibilità economica delle stesse. In questo senso, il fatto che l'UNA abbia definito come intervento minimo il risanamento delle tre prese, non significa che solo l'imposizione in globo di questo tipo di misura potesse entrare in linea di conto. In effetti, un'interpretazione nel senso proposto dalle ricorrenti sarebbe pensabile

qua- lora gli interventi proposti fossero da considerare effettuabili solo nel loro insieme e non singolarmente. Che però l'imposizione del risanamento di una sola presa e quindi per un solo tratto di corso d'acqua, fosse ecologicamente senza senso non viene preteso dall'autorità competente. Nella propria relazione aggiuntiva del

E. 7

Nell'ambito del progetto per la costruzione di una centrale ad accumulazione in zona F., poi mai realizzato, si era proceduto alla determinazione dei deflussi minimi dei diversi corsi di acqua giusta l'art. 31 LPAc, era stata ispezionata la situazione delle golene e quella dei diversi tratti toccati dalla captazione e si erano verificate le condizioni ittiche tra la presa di Q. in località A.-P.S., tratta particolarmente idonea alla fregola e quindi scelta poi per il risanamento. Le ricorrenti contestano la validità dei dati contenuti nel decreto del Governo e che risalgono ad oltre 15 anni fa. Per quanto riguarda la situazione dei deflussi la censura è infondata. Tecnicamente è indubbiamente dato far capo allo studio di compatibilità allora fatto allestito per stabilire gli effettivi deflussi dei diversi corsi d'acqua e la quantità d'acqua reperibile nei diversi oggetti inventariati. Non è perlomeno dato ritenere che i dati allora rilevati non siano più attendibili, semplici dubbi al riguardo non possono giustificare un diverso giudizio. Del resto anche l'UNA nelle proprie valutazioni, vedi soprattutto per quanto ri-

13/30 Wasserwirtschaft PVG 2011 200 guarda le misure di risanamento giusta l'art. 80 cpv. 2 LPAc (rapporto 6 agosto 2009, pag. 16 e 17), ha ritenuto di poter in gran parte ricorrere ai dati allora raccolti per definire la situazione attuale pur dando prova del necessario senso critico nella valutazione dei singoli oggetti. Senza elementi concreti che deporrebbero per l'erroneità dei dati raccolti nel precedente studio sull'impatto ambientale quanto alla situazione attuale degli oggetti inventariati non vi sono impellenti motivi per disporre nuovi accertamenti. Del resto le ricorrenti pur contestando, da un lato, le risultanze dell'analisi sull'impatto ambientale riprendono, d'altro canto, i dati dello studio F. per quanto attiene ai deflussi minimi stabiliti in base agli art. 31 ss. LPAc, pretendendo implicitamente un corrispondente aumento delle portate di dotazione per le tre prese in discussione.

E. 8

a) Per le istanti, le riserve contenute nei rispettivi contratti di concessione agli art. 10, 12, 14, 27 e 28 e nelle relative decisioni di ratifica dell'allora Piccolo Consiglio costituirebbero già delle sufficienti basi legali per un accollamento dei costi delle misure di risanamento, indipendentemente dalla questione di sapere se vengano o meno pregiudicati dei diritti acquisiti. Delle disposizioni citate gli art. 27 e 28, contenute nei diversi contratti di concessione e che hanno esattamente lo stesso tenore, costituiscono delle tipiche riserve formulate in modo del tutto generale a favore del diritto futuro. Per questo da tali disposti, privi di qualsiasi concreto riferimento, in quanto semplici richiami al diritto di volta in volta in vigore non è dato trarre alcuna conclusione a favore della tesi di ricorso. Per il Tribunale federale sarebbe infatti assurdo che l'autorità che gode dei diritti sulle acque conceda tramite concessione dei diritti di utilizzazione, che generalmente vanno qualificati come diritti acquisiti, per poi con lo stesso atto attentare alla sostanza del diritto stesso (vedi DTF 126 II 180 cons. 4b e 107 Ib 146 cons. 4). Anche una chiara riserva a favore dei deflussi residuali era stata più tardi interpretata nello stesso senso (ZB1 1988 273 cons. 5). In principio pertanto, se la riserva è reputata tangere i diritti acquisiti, essa dovrebbe specificarlo (vedi Dominik Strub, op. cit., pag. 194 s. e riferimenti), non essendo

in buona fede possibile interpretare un contratto nel senso di una rinuncia a un elemento essenziale dello stesso (quantità di acqua captata), non da ultimo anche in considerazione degli ingenti investimenti necessari per la realizzazione della produzione di energia. Per questo Giudice anche i disposti di cui agli art. 10 cpv. 2 e 14 dei rispettivi atti di concessione non possono costituire una

13/30 Wasserwirtschaft PVG 2011 201 base legale sufficiente per imporre i costi di un risanamento indipendentemente dal pregiudizio subito dalla concessionaria nei propri diritti acquisiti. La riserva di cui all'art. 10 cpv. 2 obbliga il concessionario a sempre mantenere ed a utilizzare tutte le installazioni e gli impianti, che comprendono corsi d'acqua e bacini naturali e artificiali, come richiedono gli interessi pubblici, mentre l'art. 14 si riferisce alla responsabilità della concessionaria per i danni che possono derivare dall'utilizzazione degli impianti per i proprietari delle zone in riva ai corsi d'acqua e per la sicurezza del corso d'acqua stesso. In questi casi, le rispettive misure decretate al riguardo dall'autorità vanno a carico della concessionaria. In base a quanto esposto in DTF 118 II 180 cons. 4, 107 Ib 145 cons. 4 e ZBl 1988 273 cons. 5, formulazioni come quelle in oggetto vanno interpretate come delle riserve che però non possono tangere, senza la corresponsione di un indennizzo, i diritti acquisiti della concessionaria. b) Una riserva più concreta a favore della pesca è contenuta all'art. 12 dei rispettivi contratti di concessione. Mentre il primo capoverso si limita a sancire il principio stando al quale per quanto possibile va salvaguardato il patrimonio ittico, il secondo capoverso concerne l'eventuale obbligo di assumersi i costi di misure a protezione della pesca (intesa come patrimonio acquatico) per quanto tali costi non siano sproporzionati al fine perseguito. Il terzo capoverso riguarda invece la cattura di pesci e la possibilità di sopperire agli inconvenienti che ne derivano tramite la corresponsione di contributi. In base alla delega contenuta al capoverso 4 dello stesso disposto, il Piccolo Consiglio ha ripreso nei propri decreti di ratifica questi principi, precisando che all'autorità restava riservata la possibilità di imporre misure a carico della concessionaria a protezione della pesca anche dopo il termine dei lavori e la messa in funzione degli impianti. In base a queste disposizioni occorre concludere alla indubbia possibilità di accollare parte dei costi delle misure prese a salvaguardia del patrimonio ittico alla concessionaria anche al momento attuale. La concessione prevede però che l'entità di tale partecipazione debba essere proporzionale al fine perseguito. Ne discende che quanto risulta sproporzionato al fine perseguito giusta l'art. 80 cpv. 1 LPAc non è neppure esigibile in base alle riserve contenute negli atti di concessione (vedi sull'impossibilità di interpretare una riserva nel senso proposto dalle istanti le considerazioni esposte nella decisione pubblicata in: ZBl 1988 273 cons. 5). L'accenno al principio della proporzionalità della misura lascia poi supporre che non era

13/30 Wasserwirtschaft PVG 2011 202 nell'intenzione delle parti ingerire nell'essenza stessa del diritto concesso. Ne consegue che anche questa specifica riserva non può essere reputata una base legale sufficiente per l'accollamento dei costi di misure di risanamento che verrebbero a tangere i diritti acquisiti della concessionaria.

E. 9

Per le ricorrenti l'entità del risanamento avrebbe potuto essere maggiore qualora parte dei costi dell'intervento ecologico fossero stati compensati tramite l'aumento del prezzo dell'energia. Questa richiesta poteva avere un fondamento all'epoca della monopolizzazione del mercato dell'energia. Allora era possibile far ricadere una parte dei costi delle misure di risanamento sui consumatori, essendo il prezzo dell'energia stabilito in

base al principio della copertura dei costi (vedi sul tema M. Eckert, op. cit., pag. 162 ss.). Con la parziale liberalizzazione del mercato dell'energia dal 2009, è in principio la domanda a determinare il prezzo del prodotto, mentre l'influsso sul prezzo della produttrice di energia assume tendenzialmente sempre minor valore. Tale tendenza diverrà ancora maggiore con la totale apertura del mercato dal 2014. Su di un mercato dell'energia che sottostà alle regole della libera concorrenza, e a un controllo limitato da parte della Confederazione, le misure di risanamento non possono più essere messe a carico del consumatore, ma incidono direttamente sull'andamento economico dell'impresa (M. Eckert, op. cit., pag. 163). Un accollamento di parte dei costi degli interventi di risanamento ai consumatori sarebbe poi escluso per i contratti già in corso e con validità a lungo termine. Inoltre, le moderne strutture che caratterizzano le società idroelettriche, unite tra loro economicamente o dal profilo aziendale, non permettono sempre una chiara determinazione dei costi di produzione delle singole aziende, rispettivamente di determinati impianti. Tenendo conto dall'attuale situazione di mercato, la scelta operata dal Governo cantonale di stabilire l'esigibilità economica della misura di risanamento in base alla diminuzione dei ricavi anziché considerare anche la possibilità di un'attribuzione dei costi delle misure di risanamento ai consumatori si rivela essere quella meglio conforme all'attuale struttura del mercato dell'energia e quindi in sostanza la più appropriata.

E. 10

In merito all'aspetto temporale della dotazione, le ricorrenti chiedono che le misure di risanamento vadano decretate immediatamente e non entro l'ultimo termine utile, che giusta l'art. 81 cpv. 2 LPAc è la fine del 2012. Le importanti misure di costruzione stesse in seguito alle pendenti vertenze non sono ese-

13/30 Wasserwirtschaft PVG 2011 203 guibili in modo anticipato e definitivo, per cui la loro realizzazione non può essere imposta prima della conclusione dei procedimenti in corso. Inoltre, nel caso concreto, la pretesa si palesa pure priva di una vera portata pratica. Anche solo considerando la possibilità di un esaurimento dei rimedi giuridici, il tempo necessario per prendere i provvedimenti a garanzia della nuova portata di dotazione e del monitoraggio decisi, nonché di rimuovere i detriti dal letto del fiume, non vi sono motivi per concludere ad un immotivato differimento degli obblighi imposti dal diritto federale, fermo restando che il lasso di tempo in parola è di poco più di un anno e mezzo a contare dal momento della comunicazione della presente sentenza. Anche la richiesta volta a voler accollare alla concessionaria il preteso vantaggio che essa trarrebbe dal ritardo nell'esecuzione delle misure di risanamento non trova giustificazione, non essendo tale ritardo imputabile al di lei comportamento e non essendo la società convenuta in mora d'esecuzione, poiché la misura ordinata è finora reputata rispettare il termine imposto dal legislatore federale all'art. 81 cpv. 2 LPAc.

E. 11

Le ricorrenti chiedono una precisazione del petitum della decisione impugnata, essendo la formulazione sulla dotazione contenuta nel dispositivo del decreto troppo vaga per escludere eventuali abusi come dichiarare come dotazione delle semplici acque di spurgo o sostenere di aver eseguito una dotazione dopo una piena naturale. In principio, il solo dubbio che una parte possa comportarsi in mala fede non giustifica l'adozione di condizioni e vincoli in una decisione, giacché la buona fede è presupposta (PTA 1998 no. 48). Nell'evenienza, considerato poi che la dotazione sarà comunque seguita da un monitoraggio

e che la stessa avverrà in contatto con le competenti autorità, le perplessità che attanagliano le ricorrenti non possono essere condivise. La richiesta precisazione del dispositivo del decreto impugnato è pertanto respinta.

E. 12

a) Come si è detto, la disposizione transitoria di cui all'art. 80 cpv. 1 LPAc si applica alle concessioni già rilasciate all'epoca dell'entrata in vigore della nuova normativa sui deflussi minimi di cui agli art. 31 ss. LPAc. Quest'ultimi disposti verranno applicati al momento dell'estinzione anche in caso di rinnovo delle concessioni in corso. Per i corsi d'acqua considerati specialmente degni di protezione e in presenza di particolari interessi pubblici, il legislatore federale ha previsto però la possibilità di un intervento di risanamento oltre i limiti imposti dal primo capoverso dell'art. 80 LPAc, contro un debito indennizzo (vedi sulla

13/30 Wasserwirtschaft PVG 2011 204 questione Enrico Riva, op. cit., pag. 193 s.). Giusta l'art. 80 cpv. 2 LPAc, l'autorità ordina misure di risanamento supplementari per i corsi d'acqua che attraversano paesaggi o biotopi inclusi in un inventario nazionale o cantonale, ovvero qualora altri interessi pubblici preponderanti lo esigano. La procedura di accertamento dell'obbligo di indennizzo e la determinazione dell'ammontare dell'indennizzo sono disciplinati dalla legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione. Mentre per Riva (op. cit., pag. 194) l'entità di questi interventi di risanamento dovrebbe ristabilire o quasi una situazione corrispondente a quanto previsto agli art. 31 – 33 LPAc, giusta l'idea del legislatore federale le misure di risanamento non avrebbero dovuto andare oltre quanto fosse indispensabile per l'urgente e necessario miglioramento della situazione (BVR 1998, 127). Dello stesso parere è l'UFAM che, secondo la propria comunicazione sulla protezione delle acque no. 39, reputa solo a titolo eccezionale proponibile un'applicazione degli art. 31 ss. LPAc nei casi di risanamento giusta l'art. 80 cpv. 2 LPAc. Come per l'art. 80 cpv. 1 LPAc, il principio della proporzionalità dovrebbe trovare applicazione anche per l'adozione di questo tipo di misure (M. Eckert, op. cit., pag. 173). b) Le ricorrenti censurano previamente la mancanza di una valutazione iniziale delle misure di risanamento che si sarebbero imposte giusta l'art. 80 cpv. 2 LPAc. Infatti, il Governo cantonale avrebbe ordinato un'analisi di tale problematica solo su esplicito invito delle associazioni ambientaliste. La censura anche se fondata, non riveste attualmente più alcuna attualità, avendo l'ANU condotto un tale esame e fondandosi la decisione deferita a questo Giudice sugli accertamenti eseguiti al riguardo. Per valutare la necessità di misure giusta l'art. 80 cpv. 2 LPAc, il Governo cantonale si è essenzialmente fondato sui dati tecnici del rapporto F. e sugli accertamenti condotti dall'UNA. Quest'ultimo ha esaminato, dal profilo della salvaguardia del paesaggio, nonché della protezione dei biotopi e delle golene, i tratti della M. e della H. influenzati dalla captazione ovvero: l'area di protezione del paesaggio L-1501 (presa V. compresa la presa R.V.) e L-1503 (presa V. fino a U.) di importanza regionale, le golene A-162 (zona golenale P.), A-164 (zona golenale C.) e A-166 (P.) inserite quali oggetti di protezione della natura nell'inventario cantonale della salvaguardia della natura e del paesaggio, il biotopo per anfibi AM-251 (P.) di importanza nazionale, le golene A-2401, A-2502, A-2505, A-2506 di importanza regionale, nonché le golene A-2501 e A-2503 di importanza locale. Nella sua valutazione globale (vedi relazione del

13/30 Wasserwirtschaft PVG 2011 205 6 agosto 2009, pag. 20 e 21), l'ufficio cantonale postulava la rinuncia a qualsiasi ulteriore misura di risanamento. Per la situazione delle

golene A. (A-2401), C. (A-164) e P. l'UNA si riteneva legato alle constatazioni fatte dal Governo sulla situazione in loco giusta quanto emerso dal rapporto F. Per ragioni di priorità, riguardo alla restante situazione della M., l'UNA riteneva di poter rinunciare a un ulteriore risanamento delle prese I. e Q. La priorità era relativizzata in considerazione dei limitati effetti nello spazio che una dotazione come quella proposta poteva avere e dalla sola importanza regionale dell'oggetto toccato dal provvedimento (A-2401). Veniva poi previsto un eventuale ricollocamento della dotazione invernale proposta giusta l'art. 80 cpv. 1 LPAc, qualora con la dotazione invernale non si riuscisse a conseguire gli obiettivi di risanamento ittico. Per la H., l'UNA raccomandava di rinunciare ad un ulteriore risanamento della presa V., giacché per migliorare il bilancio idrologico nella zona golendale del P. occorrebbero quantitativi di dotazione da dieci a venti volte superiori a quanto necessario per conseguire gli obiettivi di risanamento ittico giusta la proposta in relazione all'art. 80 cpv. 1 LPAc. In principio, un risanamento di tale entità verrebbe preteso solo in caso di massima priorità, ovvero per territorio soggetto all'inventario federale dei paesaggi (IFP), oggetti di importanza nazionale o corsi d'acqua principali del Cantone. La presa V. non godrebbe in questo senso delle prerogative di priorità assoluta. c) Le ricorrenti chiedono che tutti gli oggetti inventariati a livello federale cantonale e regionale: L1501, L-1503, Am 251, A-166, A-157, A-158, A-160, A-161 siano sanati, senza che venga data la priorità ai soli oggetti contenuti nell'inventario federale. Come giustamente esposto dal Governo cantonale, le misure in oggetto devono limitarsi agli oggetti siti sulla tratta di sottrazione dell'acqua e inventariati prima della captazione. In merito al preteso risanamento di tutti gli oggetti inventariati è bene operare delle precisazioni. L'interpretazione letterale del testo dell'art. 80 cpv. 2 LPAc non include gli «oggetti di importanza regionale e locale» come previsto all'art. 4 LPN, bensì impone il risanamento «di paesaggi o biotopi inclusi in un inventario nazionale o cantonale». Non vi è pertanto motivo di interpretare due distinte nozioni del diritto federale analogamente, quando i rispettivi significati sono chiari: quanto non è contenuto in un inventario nazionale o cantonale non è soggetto al risanamento giusta l'art. 80 cpv. 2 LPAc. Quanto alla precedenza che è stata data ai diversi interventi, occorre partire dal presupposto che il risanamento di alcuni specifici

13/30 Wasserwirtschaft PVG 2011 206 oggetti possa essere ecologicamente più interessante di altri. In questo senso il risanamento di oggetti inventariati a livello federale non è prioritario già solo in virtù di questo fatto, ma l'inventario federale attesta l'importanza dell'oggetto a livello svizzero. Su tale questione il Tribunale ritiene però che non vi siano motivi per scostarsi dalla prassi dell'UNA che stabilisce i diversi gradi di priorità in base all'importanza del corso d'acqua per il Cantone, territorio IFP o l'inserimento dell'oggetto nell'inventario federale.

E. 13

a) In termini di dotazione, le istanti chiedono una dotazione per la presa di V. di 60 l/s o giusta quanto esposto al punto 1c del petito. In questa zona vi sono due aree di protezione del paesaggio L-1501 (presa V. compresa la presa R.V.) e L-1503 (presa V. fino a U.) di importanza regionale. In base alle considerazioni fatte dal competente ufficio, che ha diviso le due zone di protezione in oggetto in tre segmenti, la tratta maggiormente colpita dalla captazione risulta essere quella intermedia tra il Ponte S. e il Ponte L. Per l'UNA anche con una dotazione di 60 l/s per la presa di V. non verrebbe ridotto il pregiudizio in termini di protezione del paesaggio (vedi relazione del 6 agosto 2009 pag. 14), per cui con la mi-

sura non potrebbe comunque essere raggiunto l'obiettivo che il risanamento è tenuto conseguire (M. Eckert, op. cit., pag. 172 e riferimenti). Una dotazione della presa V. giusta la cifra 1c del dispositivo di ricorso comporterebbe, secondo il calcolo proposto dalla convenuta, un ulteriore discapito di produzione dell'ordine di circa il 3,2 % e non apporterebbe comunque alcun vantaggio alla zona golenale di importanza nazionale del P. Considerato il fatto che le zone di protezione del paesaggio sono di importanza cantonale e non nazionale, che solo lungo una limitata tratta dei due territori in questione si verifica un medio-grave pregiudizio del paesaggio della captazione e che la situazione del letto della H. viene altrimenti pure mitigata dall'afflusso di acqua dei ruscelli laterali, questo Giudice considera che la valutazione fatta dall'UNA sfugga a qualsiasi critica e che la rinuncia ad ulteriori misure di risanamento per questa zona sia giustificata, non rivestendo il risanamento un grado di massima priorità. b) Una misura di risanamento per il P. (golena A-166) richiederebbe una dotazione per la presa V. da dieci a venti volte superiore a quanto necessario per conseguire gli obiettivi di risanamento ittico giusta la proposta in relazione all'art. 80 cpv. 1 LPAc. Anche se le istanti insistono sull'inapplicabilità del principio della proporzionalità, giustamente la misura è stata ritenuta in

13/30 Wasserwirtschaft PVG 2011 207 quest'ottica sproporzionata al fine perseguito, se si considera che si era già rinunciato ad una dotazione della presa V. giusta l'art. 80 cpv. 1 LPAc per ragioni economiche e di proporzionalità e che in cifre, una simile dotazione per la presa V. avrebbe come conseguenza un discapito di produzione tra il 15 e il 30 %. Non andrebbe poi dimenticato che per migliorare effettivamente la situazione di questa golena, l'UNA reputava necessaria tutta una serie di misure non interamente imputabili alla captazione di acqua da parte della concessionaria (relazione del 6 agosto 2009, pag. 37) e quindi non imponibili in virtù dell'art. 80 cpv. 2 LPAc. Secondo le ricorrenti, le ripercussioni negative dal punto di vista ambientale ancora presenti nella golena del P. sarebbero, dopo il pagamento al comune di U. di fr. 480 000.– per la rivitalizzazione della zona, per il restante interamente da ascrivere alla captazione di acqua da parte della concessionaria. L'asserzione va considerata solo in parte pertinente. Come giustamente addotto dalle O., sulla concreta situazione della golena del P. influiscono verosimilmente anche altri fattori come le opere stradali, le misure a protezione dell'agricoltura, l'estrazione d'inerti dal letto del fiume e l'artificiale larghezza data al corso d'acqua. Che un aumento del livello delle acque possa ripercuotersi positivamente sulla zona golenale non è posto in discussione, ma le misure necessarie si palesano sproporzionate al fine perseguito, soprattutto in considerazione dell'enorme discapito nella produzione di energia rinnovabile e dei costi che tale ingente diminuzione comporterebbe (vedi per l'incidenza di una perdita di produzione del 4,23 % l'incidenza sulla riduzione dei ricavi di fr. 1,062 mio. giusta il calcolo proposto dal Governo nel decreto impugnato a pag. 22). c) Riguardo alla presunta esistenza a livello cantonale di una lista delle priorità per gli oggetti inventariati, questa viene categoricamente negata dal Governo cantonale. In ogni caso tale questione non è stata oggetto della decisione impugnata per cui la richiesta di poter partecipare al processo di formazione di tale presunta lista esula dal contesto della presente vertenza. Su questo punto non è dato entrare nel merito del ricorso. d) Anche le richieste di dotazioni per Q. e I. non meritano protezione. Per la prima presa le ricorrenti chiedono una dotazione di 170 l/s durante il semestre estivo e di 230 l/s durante quello invernale. Giusta la relazione dell'UNA (pag. 19), i deficit ecologici che la tratta in oggetto accusa non sono che in parte riconducibili alle O. Per il resto hanno contribuito ad aggravare la situazione la rettifica e il voler inguainare il letto del fiume nonché

13/30 Wasserwirtschaft PVG 2011 208 la formazione di nuovo terreno coltivo. Poiché per gli altri oggetti inventariati situati più a valle (zona golenale P. e L.) la situazione attuale va considerata conforme ai dettami del diritto federale e comunque influenzata anche dai detriti portati a valle dai corsi d'acqua laterali, non è data alcuna necessità di risanamento. L'obiettivo di risanamento per A. è dall'UNA considerato raggiunto già con le misure di risanamento decise giusta l'art. 80 cpv. 1 LPAc. Per questo Giudice in simili condizioni la rinuncia decisa non presta fianco a critiche. Infine, anche le richieste relative alla presa di I. non possono essere accolte. Per la presa di I. viene postulata una dotazione di 160 l/s, senza però che lungo la tratta in oggetto siano reperibili oggetti inventariati (vedi tabella no. 3 pag.

E. 15

In seguito alle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto per quanto è dato entrare nel merito dello stesso. U 10 6 Sentenza del 12 novembre 2010 L'interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale è ancora pendente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.